



# STATUTO

## Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del codice civile, denominata “ **Circolo Aldo Moro**”, d'ora in avanti detta “Circolo”.
2. Il Circolo ha sede a Tempio Pausania, in Via Asproni n. 12.
3. La durata del Circolo è di dieci anni e può essere rinnovata dall'assemblea.

## Articolo 2 – Scopi, natura, compiti

1. Il Circolo ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.
2. Il Circolo non ha scopi di lucro.
3. Il Circolo è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-politica e di realizzazione di progetti mirati al territorio. Esso opera in piena autonomia e determina il proprio programma di attività, raccogliendo le tradizioni politiche della Margherita e coniugandole con le migliori energie della società.
4. A tal fine il Circolo aderisce al movimento politico nazionale denominato “Democrazia è Libertà – La Margherita” e, in quanto avente gli stessi obiettivi, si impegna a rispettare le deliberazioni degli organi statuari. Tale adesione è collettiva e non comporta l'automatica iscrizione al predetto movimento politico dei singoli soci del Circolo.  
Il Circolo può promuovere dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti politici, Enti o Istituzioni, può svolgere propaganda, sostenere la Margherita in ogni consultazione elettorale e promuovere ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

## Articolo 3 – Organi

1. Sono organi del Circolo: l'Assemblea dei soci, il Portavoce, il Comitato Direttivo, il Tesoriere.
2. Gli organi sono eletti per un periodo di due anni e possono essere riconfermati.
3. Per il primo biennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.

## Articolo 4 – Soci fondatori

1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo del Circolo.

## **Articolo 5 – Soci ordinari**

1. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi del Circolo, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano le quote associative.
2. I soci hanno diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'associazione.

## **Articolo 6 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, ed è convocata dal Portavoce del Circolo, il quale ne determina l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea delibera su: la nomina del Portavoce e del Comitato direttivo, il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Portavoce per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.
7. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Portavoce.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Portavoce e da un segretario che lo redige.

## **Articolo 7 – Portavoce**

1. Il Portavoce è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Portavoce è il rappresentante legale del Circolo, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dello stesso entro trenta giorni.

## **Articolo 8 – Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è composto da 6 a 15 soci, è convocato e presieduto dal Portavoce.
2. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Portavoce.
3. Il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere, su proposta del Portavoce; delibera sull'ammissione di nuovi soci; approva – su proposta del Portavoce – i programmi di attività del Circolo, la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro, l'affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie; controlla l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea; approva – su proposta del Tesoriere – il bilancio finanziario preventivo, il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei soci e l'importo della quota associativa.

### **Articolo 9 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Circolo. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di stipulare contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento del Circolo.

### **Articolo 10 – Esercizio sociale**

- 1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 11 – Fondo comune**

- 1 Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, il Circolo si avvale del fondo comune, costituito dalla quote associative, da erogazioni liberali o contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.

### **Articolo 12 – Devoluzione del fondo comune**

- 1 In caso di cessazione dell'attività, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prese a maggioranza qualificata su proposta del Comitato Direttivo, a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli del Circolo.